



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO VII

Prot. n. *52552*
Risposta a nota n.

Roma, *21 APR. 2020*

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

e, p.c.

→ All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

OGGETTO: A.S. 1777 - Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. RT di passaggio.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2020, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 E DELLE FINALI ATP TORINO 2021-2025, NONCHÉ IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

RELAZIONE TECNICA

Il Capo I contiene disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e i XIV Giochi Paralimpici invernali, denominati "Milano Cortina 2026".

Articolo 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo quest'ultimo istituito nell'ambito dell'organizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nella quale troveranno soddisfazione le minime esigenze di assistenza al corretto funzionamento, sostanzialmente riferibili alle spese di segreteria. Peraltro, si segnala che i membri del Consiglio Olimpico congiunto non hanno diritto a compensi o gettoni e che, per le riunioni del Consiglio medesimo, potranno essere utilizzate anche le sedi territoriali del Comitato Olimpico Nazionale, segnatamente quelle ubicate in Lombardia e Veneto. Le spese di viaggio troveranno copertura nei bilanci dei singoli enti partecipanti.

Va poi considerato che la Fondazione di cui all'art. 2 – finanziata con contributi di provenienza privata e, segnatamente, provenienti dal Comitato Olimpico Internazionale – provvede, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, ad *"ogni attività direttamente o indirettamente connessa con la organizzazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e dei Giochi Paralimpici"*.

La novella introdotta dall'emendamento del Relatore non ha impatto finanziario; al contrario, al comma 4, per come modificato, si chiarisce che gli eventuali rimborsi di spese sostenute dai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto rimangono a carico degli enti a cui questi ultimi fanno capo.

Articolo 2. La Fondazione avente sede a Milano è stata costituita in data 9 dicembre 2019. Si avvale di una dotazione iniziale pari ad euro centomila, a carico dei soggetti partecipanti; il fondo di gestione di quest'ultima, è costituito da ogni forma di contributo, versamento, entrata e/o corrispettivo derivante dalla promozione dei Giochi, in attuazione dell'*Host City Contract*, nel rispetto della Carta Olimpica.

Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non scaturiscono nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri esclusivamente a valere sulle risorse già stanziare dagli enti che partecipano alla Fondazione. Va sottolineato che la Fondazione ha assunto, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, con l'*Host City Contract* la responsabilità dell'organizzazione dell'evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l'impegno al totale finanziamento delle suddette attività, per un ammontare complessivo stimato pari ad USD 925.000.000 (cfr. *Host City Contract*, II.7.a). I fondi resi disponibili dal Comitato olimpico Internazionale hanno natura privata.

La modifica introdotta dagli emendamenti del Relatore, ai commi 1 e 2, non ha impatto finanziario.



L'articolo 3 istituisce la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Il comma 4 determina l'ammontare del capitale sociale in 1 milione di euro.

Viene inoltre previsto che ai conferimenti di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 350.000,00 euro ciascuno, si provveda mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che presentano le rispettive disponibilità.

Tenuto conto che il successivo comma 11 individua le fonti di finanziamento della Società, attribuendo alla stessa le somme previste alla voce “oneri di investimento” del quadro economico di ciascun progetto (con il limite del tre per cento dell'importo complessivo lordo di lavori, forniture), la dotazione di un milione di euro di capitale sociale appare congrua per la copertura dei costi iniziali di gestione (relativi all'assunzione delle prime unità di personale e all'organizzazione della sede), garantendone l'operatività fino a all'entrata in funzione del predetto meccanismo di remunerazione.

Non vi sono dunque nuovi o diversi oneri a carico della finanza pubblica, oltre quelli stanziati per la realizzazione delle opere di cui al comma 2, e per i conferimenti di capitale di cui al comma 4. Quanto al monitoraggio degli interventi, si applica il decreto legislativo n. 229 del 2011 e le opere, a tal fine, sono classificate come “Olimpiadi Milano Cortina 2026”.

La possibilità della Società di avvalersi, con oneri a suo carico, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta alcun rischio di determinare un eccessivo depauperamento di risorse umane nelle amministrazioni di provenienza, essendo tale istituto subordinato alla conclusione di appositi protocolli d'intesa.

Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possa nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il compenso per i Commissari straordinari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.

Con riferimento al comma 2-bis, introdotto, in prima lettura, alla Camera dei Deputati, va premesso che la novella, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere, ha inteso attribuire all'organo di amministrazione della Società poteri sostitutivi di eventuali inerzie amministrative (anche contingibili e urgenti), nonché la facoltà di fare ricorso a procedure di affidamento semplificate (poteri previsti, rispettivamente, dai commi 5 e 8, dell'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Ebbene, per quanto la società *in house* sia un organismo operante in regime di diritto privato, nulla si oppone a che il suo organo di amministrazione sia investito di concorrenti poteri pubblicistici (con l'applicazione delle garanzie proprie del regime di diritto amministrativo), del tutto coerenti peraltro con lo scopo statutario.

L'attribuzione di una capacità speciale di diritto pubblico in capo ad un soggetto formalmente privato non rappresenta una aporia concettuale e sistematica – non solo perché, come è noto, l'ordinamento amministrativo conosce svariate ipotesi di privati in funzione di amministrazione, ma soprattutto – in quanto la “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026



S.p.A.” costituisce una società a partecipazione pubblica di diritto singolare, costituita per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, per la quale il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) fa salva l’applicazione di un regime derogatorio rispetto alle norme privatistiche (art. 1). Dalla modifica, in ogni caso, non derivano nuovi o diversi oneri a carico dell’erario.

La modifica introdotta in sede referente aggiunge nel testo il comma 12-bis il quale interviene sulle modalità di finanziamento degli investimenti programmati per la sostenibilità delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In particolare, la norma introdotta – nel mantenere ferme le finalità, gli importi e la scansione temporale - modifica l’originaria riserva di una quota del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali in una distinta autorizzazione di spesa, finanziata mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo.

Pertanto, dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’**articolo 3-bis**, istituisce e disciplina il Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica durevole, in attuazione degli impegni assunti in sede internazionale. L’organismo, istituito presso l’Ufficio dello Sport, è volto a tutelare l’eredità olimpica e a promuovere azioni utili a valutare l’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell’Agenda Olimpica 2020. Il Forum promuove anche buone pratiche di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva.

Il comma 3 stabilisce che, all’attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, nell’ambito dell’Ufficio per lo sport sono già presenti risorse umane e strumentali in grado di assicurare il funzionamento dell’organismo a invarianza di spesa.

L’istituzione e il funzionamento del Forum non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, in primo luogo, ai suoi componenti non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese, così come espressamente previsto nella disposizione normativa. Inoltre, eventuali spese logistiche e di gestione della segreteria rientrano tra le competenze ascritte all’Ufficio per lo Sport che potrà far fronte con il personale già in servizio presso la struttura. Per quanto attiene a eventuali spese di rimborso di missione dei diversi soggetti partecipanti al Forum in parola, queste saranno poste a carico dei rispettivi organismi di appartenenza dei singoli partecipanti. Il Forum, peraltro, prevedrà un numero limitato di incontri nella misura di uno, massimo due, incontri annuali.

All’**articolo 4**, si disciplinano le garanzie che lo Stato italiano ha inteso assumere con la sottoscrizione dell’*Host City Contract*.

In data 4 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto una nota relativa agli impegni presenti nel *dossier* di candidatura, poi riportati nell’*Host City Contract*, i quali attengono alla protezione delle proprietà olimpiche, all’ingresso nel Paese di tutti i soggetti accreditati, ai permessi di lavoro, al regime delle imposte, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la miglior riuscita dei Giochi, all’assistenza medica, alla libertà di informazione, alle scommesse sportive, all’assenza di contemporanei altri grandi eventi, al



programma di coniazione di monete e banconote non aventi corso legale, alle spese di competenza. Il CIO, a fronte di tale garanzia, si è impegnato a corrispondere al Comitato Organizzatore, a partire dal 2022, un anticipo sui diritti televisivi, per un ammontare complessivo pari a USD 452 milioni. Secondo quanto previsto nelle clausole di cui al c.d. *Broadcast Refund Agreement*, il Comitato Organizzatore è obbligato a rimborsare al CIO quanto ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove, l'evento dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato.

In tal caso, infatti, lo stesso Comitato Internazionale sarebbe tenuto a rifondere le medesime somme, in favore degli aventi diritto. Con riguardo al predetto obbligo di restituzione condizionato all'eventuale *default* dell'evento, l'articolo in esame prevede, secondo la prassi di questo tipo di manifestazioni, la concessione, in favore del CIO, di una garanzia fideiussoria dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad euro 58.123.325,71. Si tratta di una garanzia parziale - pari da un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi - che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e *pro quota*, dagli altri enti territoriali coinvolti (Regioni Lombardia e Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e Cortina), dei quali, ciascuno, a sua volta, ha già accantonato in bilancio il corrispondente valore.

Alla luce degli impegni già assunti dallo Stato e dagli enti territoriali interessati, nonché della natura del rischio garantito (il mancato svolgimento delle Olimpiadi), l'ipotesi di escussione della garanzia deve essere considerata come estremamente remota e, comunque, al relativo rischio si farà fronte con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente a presidio delle garanzie statali.

L'**articolo 5** ha per oggetto disposizioni tributarie in applicazione degli impegni assunti dallo Stato italiano con la sottoscrizione dell'*Host City Contract*.

Comma da 1 a 4.

Le disposizioni contemplano le seguenti agevolazioni:

- a) i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES;
- b) i proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento;
- c) i pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista Ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi;
- d) gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica", così come definita all'articolo 2, dell'Allegato XI, del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi;



e) non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della “famiglia olimpica”, le disposizioni in materia di stabile organizzazione nonché di base fissa o ufficio di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all’attività svolta ai fini dell’organizzazione dei Giochi;

f) l’importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali;

g) i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, derivanti dagli emolumenti erogati dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

Sono opportune le seguenti precisazioni.

Gli interventi normativi *sub c)* e *d)* – che ricalcano analoghe disposizioni contenute nella legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativa ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (art. 10, commi 4 e 5) –, pur riguardando proventi derivanti da attività commerciali connesse ai Giochi, non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, difettando il requisito dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri. Nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), la Commissione richiama, tra le decisioni che in passato hanno ritenuto il sostegno pubblico non idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, anche quelle in materia di manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche. Ebbene, nel caso di specie, le Olimpiadi invernali, pur essendo indubbiamente un evento di grande portata e assai rinomato, non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri, in ragione della loro notoria “unicità”. Cionondimeno, in considerazione della complessità di inquadramento giuridico della misura in esame e del lasso di tempo che precederà l’assegnazione del beneficio fiscale, sono opportuni ulteriori approfondimenti sull’obbligo di notifica della presente disposizione alla Commissione europea, affinché quest’ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno.

Al riguardo, le agevolazioni di cui ai commi 1 - 4 configurano una rinuncia a maggior gettito.

Comma 5

La disposizione prevede che le merci destinate all’organizzazione ed allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in questione, nonché tutte le merci destinate ad essere utilizzate e/o consumate durante tale evento, possono essere importate nel territorio italiano in regime di ammissione temporanea o in franchigia doganale, ove applicabile. Le merci in ammissione temporanea, qualora al termine dei giochi invernali, non fossero riesportate, distrutte, consumate e/o utilizzate durante l’evento, dovranno essere importate definitivamente, con conseguente pagamento dei corrispondenti diritti doganali. Le procedure doganali sopra citate, previste dalla normativa unionale per gli eventi di tal genere, sono, dunque, finalizzate a garantire il corretto svolgimento dei predetti giochi. Pertanto, la disposizione non comporta minor gettito per l’Erario in applicazione delle disposizioni unionali.



L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

Comma 6

La disposizione in esame prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR derivanti dagli emolumenti corrisposti dal comitato organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026) - per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 - concorrono alla formazione del reddito complessivo soltanto per una data percentuale del loro ammontare. In particolare, le modifiche apportate in sede di prima lettura parlamentare del provvedimento e, nello specifico, dagli emendamenti del Relatore, prevedono che i suddetti redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al sessanta per cento del loro ammontare, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, e limitatamente al trenta per cento del loro ammontare per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Il comma 1 del citato articolo 49 del TUIR stabilisce che “*Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri...*” e l’art. 51 fissa, al comma 1, l’onnicomprendività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve ad eccezioni di specifiche deroghe. In questo contesto, risulta assoggettabile a contribuzione previdenziale tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente.

Il testo originario del decreto legge prevedeva che i redditi in trattazione concorressero alla formazione del reddito complessivo soltanto per un’aliquota del trenta per cento degli stessi e per l’intero periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026.

L’azzeramento del beneficio per l’anno 2020 e la consistente riduzione dello stesso per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 importano una apprezzabile riduzione degli effetti finanziari complessivi della norma; i quali risultavano essere, nella suddetta conformazione originaria, pari a:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|------|
| Effetti fiscali | -0,227 | -0,644 | -1,079 | -2,761 | -4,703 | -7,329 | -5,616 | -0,735 | 0,028 | 0,0 |
| Effetti contributivi | -0,3 | -0,8 | -1,3 | -3,6 | -5,9 | -9,1 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | -0,527 | -1,44 | -2,379 | -6,361 | -10,603 | -16,429 | -11,816 | -0,735 | 0,028 | 0,0 |

milioni di euro

Pertanto, con l’introduzione delle modifiche sopra riportate, gli effetti finanziari complessivi della norma risultano essere i seguenti:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|------|
| Effetti fiscali | -0,0 | -0,346 | -0,617 | -1,577 | -4,514 | -7,336 | -5,616 | -0,735 | 0,028 | 0,0 |
| Effetti contributivi | -0,0 | -0,44 | -0,72 | -2,06 | -5,9 | -9,1 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | -0,0 | -0,786 | -1,337 | -3,637 | -10,414 | -16,436 | -11,816 | -0,735 | 0,028 | 0,0 |

milioni di euro



Comma 7

Prevede che alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 6, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Inoltre, si è inserita l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze di apportare, per via decretale, le necessarie variazioni di bilancio.

L'**articolo 5bis** detta disposizioni in tema di titolarità e di tutela delle "proprietà olimpiche". In particolare, si fissa la nozione di proprietà olimpica, che comprende il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, l'inno, le espressioni, le designazioni, gli emblemi, le fiamme, così come definiti dagli articoli 8 e seguenti della Carta Olimpica. Risultano inclusi nella disciplina di tutela delle proprietà olimpiche anche i loghi e qualunque altra denominazione che contraddistingue i giochi stessi.

Il comma 2 riserva esclusivamente al Comitato olimpico internazionale, a quello italiano e al Comitato organizzatore e la Società di cui all'articolo 3 del decreto legge, l'uso delle proprietà olimpica, con individuazione dei soggetti espressamente autorizzati in forma scritta o con contratti scritti, stipulati o approvati dal Comitato olimpico internazionale. In ogni caso, il comma 3 specifica che il simbolo olimpico non può costituire oggetto di registrazione come marchio o altro segno distintivo di impresa per qualsiasi classe di prodotti o servizi, salvo casi autorizzati dal CIO.

I commi 4, 5 e 6 dettano ulteriori norme di protezione di simboli e denominazioni e richiamano le discipline normative già esistenti ai fini della protezione delle proprietà olimpiche. In particolare, il comma 5 prevede la nullità dell'eventuale registrazione di marchio o altri segni distintivi di impresa in violazione del presente articolo.

Alle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5-ter**, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico «Agitos», alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali.

Alle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Capo II** contiene disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle "Finali ATP Torino 2021 – 2025".

L'**articolo 6** prevede la costituzione di un 'Comitato ATP Finals' e di una "Commissione Tecnica di Gestione", quest'ultima operante all'interno della Federazione italiana tennis. Sia l'istituzione dei suddetti organismi, sia il funzionamento di questi ultimi, sia gli incarichi di



componente degli stessi non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le relative spese a valere sulle somme già stanziare dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva. Peraltro, la novella intervenuta in sede di conversione ha chiarito che ai componenti del Comitato non spettano compensi, né indennità, né emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese.

L'**articolo 7** detta disposizioni di carattere prettamente procedimentale in ordine: alla formazione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali; all'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l'evento; al monitoraggio degli interventi.

Per i predetti interventi, non si prevedono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, dovendo i soggetti coinvolti provvedervi con le risorse già a loro disposizione a legislazione vigente.

All'**articolo 8** è autorizzata la eventuale concessione di una controgaranzia dello Stato in favore dei soggetti che attualmente garantiscono la Federazione italiana tennis nei confronti dell'ATP Tour.

Tale autorizzazione è necessitata dalla attuale catena fideiussoria costituita per far fronte alle richieste dell'ATP così articolata:

- i) *standby letter of credit* emessa da Banca nazionale del lavoro in favore di ATP Tour per un valore di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;
- ii) controgaranzia, di pari importo, emessa da SACE Spa in favore di Banca nazionale del lavoro;
- iii) controgaranzia, per un valore di 35,2 milioni di euro (80% dell'importo totale garantito), emessa da ICS, e controgaranzia, per un valore di 8,8 milioni di euro (20% dell'importo totale garantito), emessa da SACE BT, entrambe in favore di SACE Spa.

Alla base della catena vi è un sistema di collaterali finanziari in capo alla Federazione italiana tennis, a garanzia di ICS e SACE BT. Tali controgaranzie, nello specifico consistono nella cessione di:

- i) crediti derivanti dai contributi pubblici stanziati dalla Presidenza del Consiglio/MEF, Città di Torino e Regione;
- ii) pegno di primo grado su saldo di conto corrente per un valore di 4,5 milioni di euro;
- iii) crediti per un valore pari a 3,4 milioni di euro derivanti dal contratto di sponsorizzazione in essere tra Federazione italiana tennis e Banca nazionale del lavoro per la manifestazione tennistica denominata "Internazionali Banca nazionale del lavoro d'Italia";
- iv) crediti futuri derivanti dal *ticketing* generato dalla manifestazione ATP Finals.

Con riferimento agli oneri derivanti dalla lettera di credito e il sottostante sistema di garanzie, la Federazione italiana tennis sostiene circa 1 milione di euro all'anno.

Inoltre, nell'anno 2019, la Federazione italiana tennis ha sostenuto ulteriori oneri *una tantum* legati alla cessione dei crediti derivanti dai fondi Governativi e locali alle banche (435.000 euro, nonché di istruzione pratica con ICS (88.000 euro).

Su queste basi, la concessione di una garanzia dello Stato alla Federazione italiana tennis consentirebbe di semplificare la catena fideiussoria, riducendo da tre a due, i soggetti coinvolti, con una conseguente immediata riduzione degli oneri bancari, per un valore annuo stimabile in circa 250.000 euro, svincolando anche i collaterali finanziari citati.



Con particolare riferimento al pegno su saldo di conto corrente di 4,5 milioni di euro, il superamento di questo vincolo permetterebbe alla Federazione italiana tennis di uscire dall'attuale situazione emergenziale di tensione finanziaria e reimmettere tali risorse nel sistema di promozione e sviluppo del momento sportivo di base, in favore di tesserati e affiliati. Ove anche l'*ATP Tour Inc.* fosse inclusa tra i soggetti beneficiari della Garanzia di Stato, ciò consentirebbe, nel tempo, di semplificare ulteriormente la catena conducendo a un potenziale risparmio complessivo su base annua di oltre 500.000 euro. Per ottenere i suddetti risultati, si prevede che i menzionati istituti finanziari possano richiedere la concessione di una controgaranzia dello Stato, a condizioni di mercato, per un importo massimo di euro 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024 con riduzioni progressive. Il comma 2 prevede che le modalità, le condizioni e i termini per la concessione della suddetta garanzia siano fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea.

L'ipotesi di escussione della garanzia appare alquanto remota. In ogni caso, essendo prevista la concessione della garanzia «a condizioni di mercato», il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, consente di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

All'**articolo 9** si prevede che le somme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, sono annualmente trasferite alla Federazione italiana tennis entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Il comma 2, stanziava ulteriori risorse a favore della Federazione italiana tennis, pari a tre milioni di euro per il 2020, per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021 – 2025. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse destinate alla "Sport e salute Spa" ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presentano le necessarie disponibilità e che a tal fine sono finalizzate.

In sede di conversione, è stato aggiunto il comma 2-bis, il quale prevede, al fine di meglio assicurare l'attuazione del generale principio di trasparenza rispetto all'utilizzo delle suddette somme, che la Federazione predisponga una relazione annuale e una relazione consuntiva sull'utilizzo delle stesse, corredata di rendiconto analitico. Tali relazioni saranno inviate all'Ufficio per lo Sport, per la successiva trasmissione alle Camere.

Il **Capo III** disciplina il divieto di attività parassitarie e la tutela dei segni notori usati in ambito sportivo.

Gli **articoli 10, 11, 12, 13 e 14** introducono il divieto generale di pubblicizzazione parassitaria, individuandone la fattispecie, le finalità, risolvendo i possibili conflitti tra le sponsorizzazioni degli eventi veri e propri (soprattutto sportivi) e sponsorizzazioni che riguardino singoli partecipanti (soprattutto singoli atleti o squadre), disciplinando l'ambito temporale dei divieti e introducendo sanzioni, con la relativa tutela amministrativa e giurisdizionale.

La regolamentazione introdotta non pone oneri a carico delle finanze pubbliche, ben potendo, al contrario, derivare entrate dai meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo previsti dall'articolo 12, il quale, al comma 2, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del



mercato possa avvalersi, nell'accertamento delle violazioni e nell'irrogazione delle sanzioni, del Corpo della guardia di finanza.

Deve considerarsi che le amministrazioni interessate all'applicazione della normativa in tema di pubblicizzazione parassitaria – ivi compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – provvedono agli adempimenti previsti dalle misure del Capo III del decreto legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La previsione dell'avvalimento della Guardia di Finanza nella fase istruttoria del procedimento sanzionatorio – introdotta per via parlamentare – non pone in dubbio la predetta sostenibilità dei compiti assegnati sulla base delle risorse già esistenti a legislazione vigente. Va rimarcato, infatti, che alla Guardia di Finanza sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pratiche commerciali scorrette (cfr. art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), pubblicità ingannevole (cfr. art. 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145) e sanzioni antitrust (cfr. art. 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Va pure ricordato che l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, stabilisce che la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, previe intese con il Comando Generale, collabora, tra gli altri, anche con le Autorità indipendenti che ne facciano richiesta. Su queste basi, con provvedimento n. 192800 in data 9 giugno 2004 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, è stato inoltre istituito il Nucleo Speciale Tutela Mercati con funzioni di tutela delle regole dei mercati, in particolare in materia di illeciti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, individuato dalla Circolare 27 maggio 2011 n. 340000/3121 del Comando Generale/I Reparto Ordinamento, "Funzioni dei Reparti Speciali", quale Reparto referente per la Guardia di Finanza dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Pertanto, il Corpo della Guardia di Finanza da luogo all'applicazione delle disposizioni in esame, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Capo IV contiene disposizioni finali.

Le disposizioni di cui al Capo IV (art. 15 e 16) del provvedimento non comportano costi per l'erario. In particolare, l'art. 15, comma 3 reca una esplicita clausola di invarianza finanziaria riferita al Capo III, chiarendo che i relativi adempimenti dovranno essere svolti dagli enti coinvolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

21 APR. 2020

Il Capitano Generale dello Stato



DECRETO LEGGE n. 16 del 2020 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 E FINALI ATP TORINO 2021-2025 NONCHÉ IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

| Articolo | Comma | descrizione | spesa/entrata | natura | Saldo netto da finanziare | | Fabbisogno | | Indebitamento netto | | |
|----------|--------|--|---------------|--------|---------------------------|---------|------------|--------|---------------------|--------|---------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | CAPO I - Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV giochi olimpici invernali e dei XIV giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" | | | | | | | | | |
| 3 | 12-bis | Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026 | s | k | 50,00 | 180,00 | 6,50 | 57,00 | 6,50 | 57,00 | 107,00 |
| 3 | 12-bis | Riduzione Fondo investimenti amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 14 legge n.160/2019 | s | k | -50,00 | -180,00 | -6,50 | -57,00 | -6,50 | -57,00 | -107,00 |
| 3 | 4 | Conferimento del Ministero dell'Economia e delle finanze al capitale sociale di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. | s | k | 0,35 | | 0,35 | | | | |
| 3 | 4 | Riduzione Tab B - Ministero dell'Economia e delle finanze | s | k | -0,35 | | -0,35 | | -0,35 | | |
| 3 | 4 | Conferimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al capitale sociale di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. | s | k | 0,35 | | 0,35 | | | | |
| 3 | 4 | Riduzione autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni e al finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 145, comma 33 legge n.388/2000 | s | k | -0,35 | | -0,35 | | -0,35 | | |
| 5 | 6 | Esenzione parte dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal comitato organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026)- IRPEF | e | t | | -0,35 | | -0,35 | | -0,35 | -0,59 |
| 5 | 6 | Esenzione parte dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal comitato organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026)- addizionale regionale | e | t | | | | | | -0,02 | -0,02 |
| 5 | 6 | Esenzione parte dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal comitato organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026)- addizionale regionale | s | c | | | | | 0,02 | | |

